

**Ai gentili clienti e Loro Sedi**

## **Compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro: ultimi chiarimenti Agenzia Entrate**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 23.11.2020, una guida alla compilazione dei file XML**, con particolare attenzione alle nuove codifiche introdotte per una **migliore identificazione della tipologia di documento e della natura dell'operazione**. Tra i principali chiarimenti, si segnalano i seguenti: i) **il soggetto passivo che riceve una fattura per un'operazione soggetta a reverse charge può procedere all'integrazione "elettronica" dell'imposta**, utilizzando uno dei nuovi codici "TipoDocumento" da TD16 a TD19; ii) **se il cedente/prestatore, con riferimento alla medesima operazione, emette una nota di credito, il cessionario/committente può integrare la nota di credito ricevuta "utilizzando la medesima tipologia di documento" trasmessa al SdI per l'integrazione della prima fattura ricevuta**, indicando, però, **gli importi con segno negativo**. Viene precisato, inoltre, che **il reverse charge in formato elettronico risulta facoltativo**. A questo proposito, l'Amministrazione finanziaria riconosce che **il cessionario/committente può tuttora integrare manualmente il documento ricevuto**. In questo caso, però, **l'operazione non potrà apparire nelle bozze precompilate dei registri IVA che verranno elaborati dall'Agenzia delle Entrate**. Altro chiarimento riguarda l'alternatività fra l'integrazione elettronica nel reverse charge "esterno" e la presentazione dell'esterometro. **L'utilizzo dei codici TD17, TD18 o TD19 consente di evitare la presentazione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.**

### **Premessa**

**In prossimità dell'1.1.2021**, data a decorrere dalla quale sarà obbligatorio l'utilizzo del nuovo tracciato della fattura elettronica via SdI (facoltativo dall'1.10.2020), **l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida alla compilazione dei file XML**, con particolare attenzione alle nuove codifiche introdotte per una **migliore identificazione della tipologia di documento e della natura dell'operazione.**

### **Studio Poppi**

## Osserva

Si riassumono, in sintesi, **alcune delle istruzioni contenute nella guida**, che fornisce chiarimenti anche in tema di estero. Il documento dell'Agenzia è stato pubblicato, nella sua prima stesura, il 23.11.2020, in **concomitanza con una versione aggiornata delle specifiche tecniche** (v. 1.6.2).

### Nota di credito per operazioni in reverse charge

In presenza di **un'operazione soggetta a reverse charge**, il cessionario o committente, ricevuta la fattura dal fornitore, **può procedere all'integrazione "elettronica" dell'imposta**, utilizzando uno dei nuovi codici "TipoDocumento" da TD16 a TD19.

## Osserva

Qualora il **cedente o prestatore**, con riferimento alla **medesima operazione**, **emetta una nota di credito**, il **cessionario o committente potrebbe procedere all'integrazione della stessa, "utilizzando la medesima tipologia di documento"** trasmessa al Sistema di Interscambio per l'integrazione della prima fattura ricevuta, **"indicando gli importi con segno negativo"**.

Facendo riferimento **all'esempio proposto dalla Guida dell'Agenzia delle Entrate**, si ipotizzi che **un fornitore residente in uno Stato UE emetta una fattura per una cessione intracomunitaria, per un importo, non imponibile, pari a 200,00 euro** e che **il cliente italiano integri elettronicamente il documento utilizzando il codice TD18** e riportando, oltre al suddetto imponibile, un'imposta pari a 44,00 euro.

## Osserva

**Qualora il fornitore emettesse**, successivamente, **una nota di credito per un importo pari a 20,00 euro**, il cessionario nazionale potrebbe, a sua volta, generare un **documento elettronico con codice TD18**, evidenziando un imponibile di 20,00 euro e IVA per 4,00 euro, entrambi con segno negativo.

### Reverse charge elettronico non obbligatorio

Da più parti ci si era domandati **se l'introduzione dei nuovi codici "TipoDocumento"** contenuti nelle ultime versioni delle specifiche tecniche, **comportasse il conseguente obbligo di procedere**, dall'1.1.2021, **all'integrazione delle fatture attraverso il Sistema di Interscambio**.

#### Studio Poppi

Posto che le disposizioni del DPR 633/72 non hanno subito alcuna modifica, **il cessionario o committente può tuttora integrare manualmente il documento ricevuto**, come ammesso dalla stessa Agenzia delle Entrate. Qualora, però, **non si scegliesse di procedere all'integrazione elettronica mediante SdI, l'operazione non potrebbe apparire nelle bozze precompilate dei registri IVA** che verranno elaborati dal prossimo anno dall'Agenzia delle Entrate.

## Osserva

Per questo motivo, nella guida, **viene suggerito ai soggetti passivi che intendano avvalersi dei suddetti registri precompilati, di trasmettere i documenti integrati in formato elettronico entro la fine del mese indicato nel campo "Data" del file**, che, ad esempio, nel caso di reverse charge "interno" corrisponderà alla data di ricezione o ad altra comunque ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore.

### Esterometro alternativo al reverse charge esterno in formato elettronico

Un ulteriore chiarimento contenuto nel documento dell'Agenzia, concerne **l'alternatività fra l'integrazione elettronica nel reverse charge "esterno" e la presentazione dell'esterometro**.

## Osserva

**L'utilizzo dei codici TD17** (integrazione o autofattura per acquisto di servizi dall'estero), TD18 (integrazione per acquisto di beni intracomunitari) **o TD19** (integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72) consente, infatti, **di evitare la compilazione e relativa trasmissione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere**. Tale adempimento risulta, quindi, ancora obbligatorio per i soggetti che procedono ad integrare manualmente le fatture.

### Autofattura per splafonamento

Con riferimento al **nuovo codice TD21, utilizzabile nel caso in cui si desideri sanare l'acquisto di beni o servizi con dichiarazione d'intento per importi superiori al plafond disponibile, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, in occasione della compilazione del documento:**

- nel **campo "CedentePrestatore" vanno indicati i dati** di colui che emette l'autofattura;
- nel **campo "Data" della sezione "DatiGeneralì" va riportata la data** "di effettuazione dell'operazione di regolarizzazione", che deve comunque rientrare nell'annualità in cui si è verificato lo splafonamento;
- **occorre indicare l'ammontare** che eccede il plafond e la relativa imposta;

### Studio Poppi

- **va inserita la fattura di riferimento nel campo 2.1.6** ("DatiFattureCollegate"), nel caso in cui venga emessa una distinta autofattura per ogni fornitore; è consentita, tuttavia, l'emissione di un unico documento riepilogativo, con indicazione, in un allegato all'autofattura, dei dati delle fatture di riferimento **e dei nominativi dei diversi fornitori**.

#### Altre istruzioni operative

Nella guida **sono presenti ulteriori istruzioni operative**. Fra i chiarimenti forniti, l'Agenzia ha precisato che **nelle varie ipotesi di inversione contabile**, il cessionario o committente che utilizzi i codici TD16, TD17, TD18, o TD19 indicherà, nel campo 2.1.6 "DatiFattureCollegate", l'identificativo "IdSdi" **attribuito dal Sistema di interscambio della fattura di riferimento**.

#### Osserva

L'Amministrazione finanziaria ha altresì **ricordato che nella compilazione del documento elettronico di integrazione delle fatture** ricevute per acquisto di servizi dall'estero (codice TD17), il campo "Data" deve contenere:

- la **data di ricezione della fattura** (o altra data che ricada nel mese di ricezione), nel caso in cui il documento di integrazione sia relativo ad acquisti di servizi intra-UE;
- la **data di effettuazione dell'operazione**, nell'ipotesi di emissione di autofattura per acquisto di servizi extra-UE (o acquisti da soggetti residenti nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano).

#### Codici natura

Nella guida sono inoltre **presenti istruzioni relative all'utilizzo dei codici "Natura"**.

Per quanto attiene il nuovo **codice N2.1**, riferito alle cessioni di beni e prestazioni di servizi non soggette a IVA per carenza del requisito di territorialità, **l'Agenzia chiarisce che relativamente alle operazioni di cui all'art. 21 co. 6-bis lett. a) del DPR 633/72** (cessione di beni a soggetto passivo debitore in altro Stato membro UE), oltre al suddetto codice **dovrà essere riportata la dicitura "inversione contabile" nel campo 2.2.1.16.2 del blocco "AltriDatiGestionali"**.

#### Osserva

Il documento specifica altresì **che il codice N6.9**, rubricato "inversione contabile - altri casi", va **utilizzato in caso di nuove tipologie di operazioni soggette a inversione contabile**, rispetto a quelle elencate nei codici attualmente previsti. L'Amministrazione finanziaria sottolinea **come tale codifica non debba essere adoperata per le prestazioni a committente UE per le quali occorre adoperare il codice N2.1**.

#### Studio Poppi



**Studio Poppi**

STUDIO TRIBUTARIO AMMINISTRATIVO SOCIETARIO

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti

**Studio Poppi**

Via Casalino, 5/H  
24121 Bergamo - Italy  
Tel. +39 035 237373  
Fax +39 035 237392  
info@studiopoppi.com  
www.studiopoppi.com